

Roma, 19 dicembre 2008



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0018454

*Alla Confitarma
Piazza SS. Apostoli, 66
00187 Roma*

*Alla Fedarlinea
Piazza G.G. Belli, 2
00153 Roma*

*Alla Federpesca
Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
Via Emilio de' Cavalieri, 7
00198 Roma*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello in materia di libri obbligatori – personale componente l'equipaggio della nave.

La Confitarma, la Fedarlinea e la Federpesca, con istanza di interpello, hanno chiesto il parere di questa Direzione in merito alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione del personale componente l'equipaggio della nave nel Libro Unico del Lavoro, introdotto dall'art. 39, comma 1, del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, la norma sopra citata ha introdotto l'obbligo per i datori di lavoro privati di istituire e tenere il Libro Unico del Lavoro nel quale devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo disponendo, contestualmente, l'abrogazione delle disposizioni che prevedevano l'istituzione e la tenuta dei preesistenti libri obbligatori in materia di lavoro.

La soluzione al quesito proposto deve prendere le mosse dal disposto degli artt. 4, comma 4 e 7, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965 (*Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali*).

La prima disposizione menzionata ricomprende nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda la navigazione e la pesca, *“i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di diporto”*.

La seconda disposizione in parola puntualizza che *“si considerano come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque*

imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati di paga di bordo tengono luogo dei libri di matricola e paga”.

Gli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro nel settore marittimo sono dunque caratterizzati da un profilo di specificità, dovendo gli armatori delle navi provvedere, ai sensi degli artt. 170 e ss. del Codice della Navigazione, adempiere all’obbligo di istituzione e tenuta del ruolo di equipaggio e degli stati di paga di bordo i quali, come detto, sono sostitutivi dei libri di matricola e di paga.

Il D.M. 9 luglio 2008, recante “*norme sulla modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro e sulla disciplina del relativo regime transitorio*”, all’art. 7, comma 2, testualmente prevede che le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga devono essere riferite al Libro Unico del Lavoro, per quanto compatibile; in senso conforme si è inoltre espresso questo Ministero con circ. n. 20/2008.

Ciò posto, atteso che l’intervento di cui al citato art. 39, comma 1, del D.L. n. 112/2008 non ha comportato l’abrogazione della disposizione di cui all’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965, si tratta di stabilire se, fermo restando per i datori di lavoro del settore marittimo l’obbligo di istituzione e tenuta dei ruoli di equipaggio e degli stati di paga di bordo, sussista per costoro anche l’assoggettamento agli obblighi relativi al Libro Unico del Lavoro.

Il dubbio in questione deriva dall’indicazione riportata nella sopra citata circolare secondo la quale all’istituzione e tenuta del nuovo Libro sono tenuti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi quelli del settore marittimo.

Per tali datori di lavoro, in altre parole, si profilerebbe una duplicazione di adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro (istituzione e tenuta dei ruoli di equipaggio e degli stati di paga di bordo e del Libro Unico del Lavoro), certamente non coerente con la *ratio* dell’intervento riformatore del 2008 ispirato, com’è noto, ad una logica di semplificazione e deregolamentazione.

Alla luce di tale considerazione, il dubbio ermeneutico può essere agevolmente sciolto ritenendo che l’indicazione fornita nella menzionata circolare deve correttamente essere interpretata nel senso che i datori di lavoro marittimi – stante il richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga operato dall’art. 7, comma 2, del D.M. 9 luglio 2008 – sono tenuti, con riferimento al personale componente l’equipaggio della nave, unicamente all’istituzione e tenuta dei ruoli di equipaggio e degli stati di paga di bordo.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

AV